

CAPITOLATO NORMATIVO

PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

GLOBALE FABBRICATI

Polizza stipulata tra

A.T.E.R. MATERA

via Benedetto Croce, 2

75100 Matera

e

Società Assicuratrice

Agenzia di _____

DURATA CONTRATTUALE

Anni _____ con effetto dal _____

SCADENZA _____ senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta

RATEIZZAZIONE ANNUALE

macchinari, per esigenze del Contraente in relazione alle proprie attività, per cui è esonerato dall'obbligo di darne avviso alla Società.

- m) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative del Contraente.
- n) L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

RESPONSABILITA' CIVILE

La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente/Assicurata, nei limiti dei massimale convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o la conduzione di immobili e dei relativi impianti, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi derivanti da antenne di qualsiasi tipo e dagli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati stessi (anche tenuti a giardino).

Maggiori dettagli saranno precisati nel Capitolato Speciale allegato al presente atto.

GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al/ai fabbricati assicurati al costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area), distrutto/i e/o danneggiato/i da:

- tale garanzia è prestata per un periodo di 24 mesi;
- i locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa;
- incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causate da ordigni esplosivi;
- autocombustione;
- rovina di ascensori e montacarichi da qualsiasi motivo determinata, inclusi i danni agli ascensori e/o montacarichi stessi;
- eventi garantiti dalla presente sezione incendio e determinati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente ed inquilini;
- perdita di pigione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti;
- acqua condotta;
- bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, o di condizionamento, di colaggio o fuoriuscita di liquidi, purchè conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 100 metri da esse;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire ed arrestare l'incendio;
- guasti arrecati dai ladri ai fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune ed ai fissi ed infissi d'ingresso alle singole unità immobiliari o furto degli stessi;

SCIOPERI, TUMULTI E SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO O SABOTAGGIO

La Società si obbliga a risarcire il Contraente dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire i beni assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi:

- scioperi;
- tumulti popolari e sommosse;
- atti vandalici o dolosi compresi terrorismo o sabotaggio;
-

Restano tuttavia esclusi i danni causati in occasione di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino i beni assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Relativamente a "Terrorismo/sabotaggio/attentati", la Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta.

Si intendono comunque compresi in garanzia i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da atti di terrorismo, sabotaggio organizzato ed attentati.

Si precisa che per "attentati, terrorismo, sabotaggio" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti o comunque di ingenerare paura nella popolazione.

Non si intendono "attentati, terrorismo, sabotaggio" i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché – salvo che rientranti nelle previsioni del primo comma della presente clausola – atti vandalici e dolosi. Tali eventi si intenderanno pertanto coperti secondo le altre modalità di polizza.

FURTO, RAPINA ESTORSIONE DEL CONTENUTO

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi

plastica;

- insegne, antenne (a meno che non siano centralizzate radioteleceventi) e consimili installazioni esterne;
- tettoie, lucernari, tende da sole, pannelli solari.

ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale, di impianti, di vasi, serbatoi, fosse biologiche, bacini chiarificatori, pozzi neri, pozzetti di pertinenza del fabbricato/i assicurato/i.

RICERCA DELLA ROTTURA

La Società risponde delle spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e di impianti, al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

FENOMENO ELETTRICO

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione Incendio sotto la voce "Fenomeno elettrico".

IMPLOSIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da "implosione", intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via od in aree private di proprietà del Contraente.

FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

DANNI CONSEQUENZIALI

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

PERDITA PIGIONI

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella Sezione Incendio sotto la voce "Perdita pigioni".

ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella Sezione Incendio sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

SPESE PERITALI

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella Sezione Incendio sotto la voce "Spese peritali".

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

PREMIO ANNUO

Complessivamente per le garanzie sopra esposte il premio convenuto annuo, inclusi oneri e tasse, è pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00);

MASSIMALI DI GARANZIA

L'assicurazione viene prestata per i seguenti valori massimali, i quali restano ad ogni effetto unici anche in caso di corresponsabilità:

€ 5.000.000,00 per sinistro

€ 5.000.000,00 per persona

€ 5.000.000,00 per danni a cose o animali

DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri debbono essere denunciati entro 30 (trenta) giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Assicurato o il Contraente. Nei casi di sinistro grave o di decesso, la comunicazione dovrà essere anticipata a mezzo fax o PEC.

GESTIONE DELLE VERTENZE - SCELTA DEL LEGALE

La difesa civile o penale contro le pretese od azioni dei danneggiati, è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome dell'Assicurato che è tenuto a prestare la propria collaborazione.

La Società, tuttavia, nel caso di procedimento penale, riconosce all'Assicurato la facoltà di eleggere un legale di sua fiducia, restando le spese di difesa a carico della Società nei limiti stabiliti 1917 dei C.C.

In tale evenienza l'Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziali mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.

Contestualmente dovrà indicare il nominativo del patrocinante scelto, residente nella località in cui ha sede l'ufficio Giudiziale competente.

L'inottemperanza di queste pattuizioni conferisce automaticamente titolo alla Società per subentrare nell'azione di difesa decadendo il diritto dell'Assicurato a fruire della facoltà concessa.

Al professionista eventualmente scelto, previ accordi con la Società, compete di nominare, ove sia convenuto necessario, eventuali periti.

L'Assicurato inoltre o il suo difensore sono tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto avrà quale data effetto e scadenza quella indicata nella Scheda e/o frontespizio di polizza e cesserà ogni suo effetto alla scadenza stabilita senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di MATERA

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera anche raccomandata, telefax, pec.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società Coassicuratrici, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota restando tuttavia inteso che la Società Coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga all'art. 1911 del C.C.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La Società delegataria dichiara di aver ricevuto benestare dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e/o appendici) per firmarli anche in nome e per conto loro.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.

Relativamente ai premi scaduti, la Società delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Il termine di pagamento delle rate successive alla prima e della regolazione premio è elevato a 60 giorni.

Trascorso tale termine, l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle 24 ore del pagamento del premio, fermo restando le scadenze contrattuali stabilite.

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Il premio annuo è fisso ed invariabile, salvo adeguamenti d'obbligo ai sensi di legge. In ogni caso, il premio varierà proporzionalmente, in relazione all'aumento o diminuzione del patrimonio immobiliare gestito dall' A.T.E.R. e/o del valore assicurato dei medesimo.

Tali variazioni saranno effettuate solo su espressa richiesta dell' A.T.E.R. di MATERA

AGGIORNAMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO PER I VALORI ASSICURATIVI

Il Contraente si obbliga a fornire alla Società, alla scadenza di ogni periodo di assicurazione (annuo), un "Elenco aggiornato degli immobili".

COPERTURA AUTOMATICA

La Società si obbliga inoltre a ritenere assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente, anche quegli immobili acquisiti nel periodo di assicurazione, nel limite del 10%, della somma totale comunicata alla Società con l'ultimo elenco aggiornato.

ASSICURAZIONE IN NOME E PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Assicurato.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nel confronto o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società assicuratrice rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga verso il responsabile del sinistro - art.1916 del C.C. - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo

DIMOSTRAZIONE DEL DANNO

A dimostrazione del danno relativamente agli enti e alle attività assicurate nelle Sezioni di rischio, la Società dichiara di accettare come riferimento probatorio la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Ente Contraente sarà in grado di esibire.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

VALORE A METRO QUADRATO DEL PATRIMONIO DA ASSICURARE € 1.115,52

U.A.	Numero	mq
unità immobiliari complessive	4.536	336.280,62
di cui locali extra residenziali	279	8.389,86
di cui unità immobiliari residenziali	4.257	327.890,76
sedi azienda	1	

101

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTO	FRANCHIGIA
Perdita Pigioni	25% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate con il limite di €.500.000,00	Nessuno	Nessuna
Spese di demolizione e sgomero	10% per sinistro	Nessuno	Nessuna
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 60.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno	Nessuna
Spese peritali	5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00 per sinistro	Nessuno	Nessuna
Ricorso terzi	€.5.000.000,00 per sinistro	Nessuno	Nessuna
Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio	70% delle somme assicurate per le singole unità immobiliari sinistrate	Nessuno	€.1.500,00
Imbrattamento muri	€ 10.000 per sinistro	Nessuno	Nessuna
Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate per le singole unità immobiliari sinistrate	Nessuno	€.1.500,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	70% delle somme assicurate per le singole unità immobiliari sinistrate, con il massimo di €.5.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Nessuno	€.5000,00
Acqua condotta/piovana neve /ghiaccio/gelo	€ 200.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10%	Nessuna
Guasto Ladri	€ 2.500,00 per sinistro con il max. di € 20.000,00 per periodo assicurativo	€ 150,00 per sinistro	Nessuna
Terremoto	30% delle somme assicurate per le singole unità immobiliari sinistrate, con il massimo di €.5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno	€.30.000,00
Rottura vetri e cristalli	€.500,00 per singola lastra, € 150.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno	Nessuna
Spese di ricerca e riparazione guasti	€ 5.000,00 per sinistro per singolo fabbricato ed € 25.000,00 per periodo assicurativo	€ 150,00	Nessuna
Fenomeno elettrico	€ 100.000,00 per sinistro e per annualità	€ 150,00 per sinistro	Nessuna
Maggiori costi	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno	Nessuna
Furto e Rapina contenuto	€ 15.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto del 20%	Nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ